

Disabili totali, assistenza sempre deducibile al 100%

Patrizia Maciocchi Marcello Tarabusi

Per le persone con disabilità al 100% le spese dell'assistenza sono integralmente deducibili, a prescindere dal reddito, anche se chi la presta non ha nessuna qualificazione particolare. Partendo da questo principio la Cassazione, con la sentenza 449 depositata ieri, ha respinto il ricorso dell'agenzia delle Entrate, che aveva vinto presso la Commissione tributaria provinciale, ma perso in "appello" contro un contribuente. Il Fisco aveva infatti negato la piena deducibilità delle spese sostenute dal marito per la cura della moglie, totalmente invalida in seguito a un incidente stradale, che era seguita da due collaboratrici domestiche.

Un no che l'agenzia delle Entrate aveva affidato a una comunicazione di irregolarità con la quale, in esito al controllo formale, annunciava la rettifica dei dati indicati nel quadro RP della dichiarazione modello Unico persone fisiche, tagliando drasticamente gli oneri deducibili, che passavano da oltre 36mila euro a meno di 5mila. Una riduzione giustificata, secondo l'Ufficio, dalla mancata "qualifica" delle persone che assistevano la donna. Di avviso diverso la Suprema corte che fornisce una corretta lettura della legge 104/1992 e dell'articolo 10 del Tuir.

Le spese «di assistenza specifica» sono detraibili come spese sanitarie per la generalità dei contribuenti (articolo 19, lettera c, del Tuir), mentre per i soli disabili (articolo 10, lettera b) sono oneri deducibili. Entrambe le disposizioni usano lo stesso termine «assistenza specifica» ed è su tale nozione che si incentrava la controversia. Secondo l'Agenzia, è «specifica» solo l'assistenza prestata da chi ha una qualifica sanitaria e ciò la distingue rispetto alla generica assistenza dei badanti. Prova ne sarebbe che esiste un'altra detrazione (articolo 15, lettera i-septies) per «gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana», con un massimale di 2.100 euro e solo per chi ha redditi inferiori a 40mila euro: se la legge prevede un caso specifico (con limiti di reddito e di spesa) per l'assistenza non qualificata, argomenta l'Agenzia, vuol dire che questa non rientra nella «assistenza specifica», che sarebbe già detraibile in quanto spesa sanitaria. Per la Cassazione invece è «specifica» l'assistenza diretta alla tutela della persona bisognosa. La distinzione deriva allora dal destinatario dell'assistenza piuttosto che dalla natura di questa: deducibile se l'assistito ha un handicap grave da legge 104/92; se destinata ad altri soggetti, eventualmente anche non autosufficienti, ma non disabili gravi, è solo detraibile.

L'argomento non soddisfa del tutto. Per i contribuenti in piena salute è detraibile, senza limiti, la spesa per «assistenza specifica» (lettera c dell'articolo 15): se questa

comprendesse anche qualunque badante non qualificato, non si spiegherebbe per quale ragione l'«assistenza personale» ai non autosufficienti – ma non disabili gravi – sarebbe detraibile (lettera i-septies) con limiti di importo e di reddito.

Forse un criterio più saldo, se proprio non si vuole guardare alla qualifica professionale di chi eroga l'assistenza, starebbe nelle esigenze del destinatario: «assistenza specifica» quella, da chiunque svolta, a favore di chi ne abbia bisogno per ragioni sanitarie (ad esempio, inabilità per malattia o infortunio, transitoria o non invalidante); mentre sarà detraibile solo fino a 2.100 euro e solo per redditi entro 40mila euro l'assistenza del badante non collegata a una esigenza sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA